



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2019

DOMENICO BILOTTI

**Le radici ecclesiastiche e culturali della parentela
legale**

Y. MARGALIT, *Determining Legal Parentage: between Family
Law and Contract Law*, Cambridge University Press,
Cambridge-New York, 2019

DOMENICO BILOTTI *

Le radici ecclesiastiche e culturali della parentela legale

Y. MARGALIT, *Determining Legal Parentage: between Family Law and Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2019

I processi di significazione normativa delle relazioni familiari rappresentano da tempo uno dei più marcati luoghi di incontro tra i diritti civili e i diritti religiosi. Implicano un catalogo potenzialmente aperto di conseguenze effettuali molto incisive anche dal punto di vista patrimoniale (ad esempio, in materia successoria) e solidaristico-affettivo (ad esempio, i doveri di assistenza e persino la stessa nozione della convivenza *more uxorio*). La ricostruzione offerta da Yehekzel Margalit si interessa marginalmente, e forse in errore, al divenire storico dei diritti di famiglia nei diversi ordinamenti e, perciò, appare cogliere meno adeguatamente le implicazioni legali sistematiche insite nell'adottare una nozione non esclusivamente antropologica di genitorialità in luogo di un'altra.

La tradizione storico-giuridica del diritto continentale ha elaborato intorno alla nozione della parentela la maggior parte dei propri istituti relativi agli *status personae*, a cominciare dal diritto matrimoniale. In esso la disciplina degli impedimenti a contrarre era nata proprio per limitare le ipotesi di sposalizio tra consanguinei, che fino a tutta la cristianità medievale erano particolarmente diffuse, in primo luogo nelle famiglie di più elevato lignaggio sociale. Una nozione restrittiva della parentela corrispondeva a una società più chiusa, di relazioni giuridiche intersoggettive che obbedivano a canoni predeterminati di conservazione dell'unità socio-economica sotto la specie dell'unità familiare. Impedire il

* Docente di Storia delle Religioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.



n. 2/2019

coniugio entro certi gradi di parentela – il cui computo meriterebbe specifica trattazione, in ragione della molteplicità di ipotesi ricostruttive avvicendatesi nelle diverse regolamentazioni civilistiche europee, e non solo – rappresentò una forma di mobilitazione delle relazioni sociali, prima ancora che di quelle affettive.

Il volume in oggetto preferisce concentrarsi su due elementi di evidente modernizzazione e modificazione delle categorie tradizionali del diritto di famiglia. In particolar modo, le più cospicue sezioni del testo riguardano le (ART), le tecnologie assistite di riproduzione, e il DLPBA (il determinare per accordo *inter partes* il grado della parentela legale e, *a monte*, i presupposti oggettivi e soggettivi della qualifica di genitore).

Le nozioni così elaborate sollecitano effettivamente l'interesse dell'operatore, ma è forse troppo complesso pensare di metterle a valore in un diritto quale quello italiano. Da un lato le ART, per come intese dall'A., sembrano implicare una nozione tecno-scientifica persino più ampia, rispetto a quella, già di non sempre agevole determinabilità normativa, delle pratiche di "pma" (procreazione medicalmente assistita) accolte nella ormai frammentaria e rimodulata legislazione vigente.

D'altra parte, non si rivela del tutto convincente nemmeno l'opzione preferenziale per una determinazione consensualistica, tutta rimessa alla disponibilità delle volizioni di parte, dei rapporti genitoriali e parentali.

Sul piano redazionale, gli spunti così raccolti risentono forse del risultare primo tentativo di antologizzazione dei tanti contributi scientifici proposti sul tema dell'A. nell'ultimo decennio, ma non può essere disconosciuto alla ampia dissertazione di fare costante riferimento non solo all'evoluzione tecnica degli scenari biomedici, bensì pure al mutevole quadro degli andamenti giurisprudenziali negli ordinamenti di *common law*, soprattutto sul fronte dei diritti e dei doveri sorgenti nel rapporto tra la genitorialità e la prole.

In conclusione, il lavoro è di particolare pregio per chi volesse meglio inquadrare le relazioni (ancora lungi dall'essere integralmente dispiegate)

tra il diritto e la medicina, in un territorio che a lungo la scienza giuridica aveva voluto far salvo dall'eccesso di pretesa regolativa statale – in Italia, ad esempio, nell'opera del giurista Arturo Carlo Jemolo. Alla tesi di una determinazione prettamente consensualistica della genitorialità, tuttavia, può obiettarsi di dovere meglio precisare le circostanze in cui l'individuazione della medesima, prescindendo dal dato biologico e da quello educativo-sociale, implichi in ultima analisi un'asimmetria netta, anche in termini di capacità giuridica e d'agire, tra chi nasce e chi procrea, tra chi si forma e chi educa.